

n. R.G. 1694/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile

nella persona dei magistrati

Carla Romana RAINERI
Serena BACCOLINI
Caterina APOSTOLITI

Presidente
Consigliere rel. est.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. 2333/2021 R.G. promossa

da

VIASAT GROUP spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

C.F./P.IVA 05512550012

elettivamente domiciliata in via della Moscova 3, Milano, presso lo studio degli avvocati Ettore Bonaccorsi, Sabrina Giani e Antonino Spada, che la rappresentano e difendono come da delega in atti

IMPUGNANTE

contro


ALESSANDRO PERON

C.F. PRNLSN76L22G224C

elettivamente domiciliato in via D'Azeglio n. 19, Bologna, presso lo studio degli avv.ti Alessio Totaro e Claudio Perrella, che lo rappresentano e difendono insieme agli avv.ti Andrea Atteritano ed Emanuele Ferrara e Luca Picone come da delega in atti

IMPUGNATO





OGGETTO: Atto di citazione ex art. 829 cpc di impugnazione del Lodo della Camera Arbitrale di Milano n. A-220/27 reso dall'Arbitro Unico Carlo Bellavite Pellegrini in data 25/02/2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI


per l'impugnante VIASAT GROUP spa: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, IN VIA RESCINDENTE, in accoglimento dei motivi di impugnazione ex art. 829 c.p.c. dedotti, dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale rituale reso, sottoscritto e depositato dall'Arbitro Unico Prof. Carlo Bellavite Pellegrini in data 25.02.2021 (prot. n. A-220/27 della Camera Arbitrale di Milano) e notificato a parte attrice in pari data; IN VIA RESCISSORIA, in ipotesi di dichiarata nullità del Lodo Arbitrale per accoglimento dei motivi dedotti ai sensi dell'art. 829, c. I, n. 5, 9, 11 e 12, c.p.c., previa eventuale assunzione di indagini tecniche tramite CTU, accertare e dichiarare che il prezzo della Partecipazione Residua della società Team.Ind Solution S.r.l. è pari € 800.888,52 (ottocentomilaottocentoottantotto/52), o altro importo che sia ritenuto di giustizia, comunque inferiore al prezzo accertato dall'Arbitro Unico in € 1.197.327,79. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze, oltre oneri di legge in relazione al presente giudizio”*

per il resistente ALESSANDRO PERON: *“la Corte d'Appello adita, alla luce di tutti i rilievi che precedono - rigettare integralmente le domande formulate da Viasat Group S.p.A. in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni indicate in narrativa; - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di impugnazione, dichiarare la nullità della sola parte di lodo oggetto dell'impugnazione, con conferma del lodo nel resto. Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e istanza istruttoria in relazione alle difese di controparte”.*

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

In data 20/02/2017, Viasat Group spa (di seguito Viasat), operante nel settore della telematica di bordo e della localizzazione satellitare, acquistava da Alessandro Peron il 60% del capitale sociale di Team.Ind.Solution srl a fronte del pagamento dell'importo di € 60.000,00, pari al valore nominale della quota.





La Team.Ind.Solution srl era una società attiva nel settore dei servizi infotelematici a supporto di mezzi commerciali e trasportatori, di cui il Peron era socio unico.

Il contratto di cessione prevedeva all'art. 6.1 il riconoscimento a Viasat da parte di Alessandro Peron del diritto di opzione per l'acquisto del rimanente 40% del capitale sociale di Team.Ind.Solution srl, *“da esercitarsi al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2018 ovvero in caso di quotazione in Borsa di Viasat (o di altra società del Gruppo)”*.

La disposizione prevedeva le modalità di determinazione del prezzo dovuto per l'acquisto della partecipazione residua.

In data 28/7/2017 le parti sottoscrivevano un *addendum* al Contratto, con cui valutate le perdite registrate da Team.ind. Solution srl alla data del 31/12/2016 (perdite pari a € 474.261,68), concordavano di ricostituire il capitale sociale conferendo *pro quota* l'importo complessivo di € 375.000,00.

Le parti concordavano, altresì, che la quota di competenza del Peron (pari ad € 150.000,00) sarebbe stata corrisposta da Viasat e che sarebbe stata computata quale acconto sul prezzo, in caso di futuro acquisto da parte della predetta società della partecipazione residua.

Gli accordi prevedevano, inoltre la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, con Alessandro Peron quale amministratore delegato.

L'iter di approvazione del bilancio d'esercizio del 31/12/2018 (chiuso con una perdita d'esercizio pari a € 74.864,00) registrava contrasti all'interno del Consiglio di Amministrazione.


Il bilancio di Team.ind.Solution srl veniva approvato a maggioranza dall'assemblea dei soci in data 6/6/2019, con il voto contrario di Alessandro Peron, il quale aveva contestato le diverse rettifiche apportate poiché ritenute impattanti sulla determinazione del Margine Operativo Lordo (MOL) e della Posizione Finanziaria Netta (PFN) e, quindi, incidenti sulla quantificazione del prezzo di compravendita delle quote residue.

Con comunicazione del 4/07/2019, Viasat esercitava l'opzione di acquisto delle quote residue di cui all'art 6.1 del contratto sopra richiamato.

In considerazione dell'impossibilità di pervenire a un accordo, in data 11/7/2019 le parti sottoscrivevano una scrittura privata, con cui concordavano di demandare ad un Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Milano, la determinazione del prezzo della partecipazione residua¹.

¹ Doc. n. 10 parte impugnante.





La scrittura privata all'art. 2.1 prevedeva di demandare la determinazione del prezzo del trasferimento della partecipazione residua al un Arbitro Unico che *“deciderà – in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano – in via rituale e secondo il diritto italiano”*.


Al punto 4 del medesimo articolo le parti concordavano di sottoporre all'Arbitro Unico il seguente quesito: *“ Dica l'Arbitro, sulla scorta della documentazione amministrativa della società – fatture emesse, fatture ricevute, contratti con i clienti, contratti con i fornitori, verbali dei Consigli di Amministrazione, verbali dell'Assemblea dei soci, ogni altra documentazione utile, ect. – se siano corrette, secondo i principi contabili applicabili al bilancio di esercizio 2018, le seguenti rettifiche e scritture contabili apportate ai conti aziendali della società a seguito delle delibere del Consiglio di Amministrazione con voto contrario di Alessandro Peron”*.

Seguiva l'elenco delle rettifiche apportate [costi stornati, ricavi stornati, costi di esercizio aumentati dal punto a) al punto d)], con delega all'Arbitro Unico di riformulare un nuovo Conto economico dell'esercizio 2018 rettificato, sulla base del quale determinare il prezzo della quota residua utilizzando la formula *“ che segue: [(MIL *5) – PFN] + 40% : - il MOL di riferimento sarà quello generato dalla gestione caratteristica risultante dal Conto economico rettificato e nella definizione del MOL dovrà tenere presente che esso è formato da: risultato netto + (proventi) oneri finanziari netti + imposta sul reddito + ammortamenti; - la PNF sarà quella in essere al 6 giugno 2019 e sarà determinata come segue: (i) disponibilità liquida e passività verso istituti di credito e finanziatori quali debiti per crediti ceduti al factor o debiti per leasing, (ii) anticipo da clienti e da fornitori e (iii) scaduto oltre 60 giorni da debiti commerciali ed eventuali altri debitori non pagati puntualmente; e – il Prezzo non potrà essere inferiore al valore nominale delle quote residue conformemente al Contratto 2.5. I costi dell'arbitrato verranno suddivisi in parti uguali tra le parti. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali”*.

Nella procedura arbitrale Viasat chiedeva, previo accertamento della correttezza delle rettifiche e della redazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 di Team.Ind.Solution srl, la quantificazione del prezzo della partecipazione residua.

Alessandro Peron precisava chiedendo che *“ all'esito delle prove assunte nel corso del procedimento arbitrale, [fosse] accertata la correttezza dei calcoli esposti dal Sig. Peron che portano ai seguenti risultati: A) MOL x 5 6.049.233,40 B) PFN 29.432,41 C)*






MOL x 5 – P.F.N. 2.431.466,32 Valore quote (Cx40%) 2.431.466,32. Con richiesta di rigettare le domande ed eccezioni di parte Viasat”.

Al successivo art. 9 della scrittura privata era previsto che quanto concordato fosse regolato sulla base della legislazione sostanziale italiana e che “ *qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità della presente scrittura privata o a questa comunque connessa (naturalmente ad eccezione della clausola compromissoria di cui all’art. 2 che precede) sarà decisa da un arbitro unico che deciderà in via rituale e secondo il diritto italiano, in conformità con il Regolamento della camera Arbitrale di Milano: L’Arbitro Unico verrà nominato di comune accordo dalle parti o in difetto di accordo dalla Camera Arbitrale di Milano. Il procedimento arbitrale avrà sede in Milano e si svolgerà in lingua italiana. Le parti si danno atto che la presente clausola compromissoria nonché quella di cui all’art. 2 che precede sostituiscono a tutti gli effetti qualunque precedente pattuizione avente ad oggetto la risoluzione dei contenziosi relativi alla determinazione del Prezzo”.*

Con istanza congiunta in data 6/11/2019 le parti chiedevano alla Camera Arbitrale di Milano la nomina di un Arbitro Unico al quale sottoporre il seguente quesito:

“I. Dica l’Arbitro sulla scorta della documentazione amministrativa della Team.ind Solution S.r.l. (p.iva 04060540285) –fatture emesse, fatture ricevute, contratti con clienti, contratti con fornitori, verbali del Consiglio di Amministrazione, verbali dell’Assemblea dei Soci, ogni altro documento utile, ecc. –se siano corrette, secondo i principi contabili applicabili al bilancio dell’esercizio 2018, le seguenti rettifiche e scritture contabili apportate ai conti aziendali della Team.ind Solution S.r.l. (P.IVA 04060540285) a seguito delle delibere del Consiglio di Amministrazione con voto contrario del Sig. Alessandro Peron: a) alcuni costi inizialmente rilevati di competenza dell’esercizio sono stati stornati per l’importo complessivo di euro 253.819 ed iscritti fra i risconti attivi in quanto correlati ai ricavi stornati di cui alla Lettera b) che segue; b) alcuni ricavi inizialmente rilevati di competenza dell’esercizio sono stati stornati per l’importo di euro 1.167.343 ed iscritti fra i risconti passivi; c) i costi dell’esercizio sono aumentati a seguito dell’addebito da parte di Viasat di costi per “servizi opzionali” riferiti all’esercizio 2017 per euro 18.277 e all’esercizio 2018 per euro 88.154; II. Determini l’Arbitro il risultato netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 in esito alle eventuali rettifiche apportate ai valori economici indicati nei punti da a) a c) che precedono formulando, quindi, un nuovo Conto economico dell’esercizio 2018 (il “Conto Economico Rettificato”); III. Determini l’Arbitro, sulla base del Conto economico rettificato, quale risulta essere il Prezzo utilizzando la formula che segue:





*[(MOL*5) –PFN] * 40% fermo restando che: - il MOL di riferimento sarà quello generato dalla gestione caratteristica risultante dal Conto economico rettificato e nella definizione del MOL dovrà tenere presente che esso è formato da: risultato netto + (proventi) oneri finanziari netti + imposte sul reddito + ammortamenti; - la PFN sarà quella in essere al 6 giugno 2019 e sarà rideterminata come segue: (i) disponibilità liquide e passività verso istituti di credito e finanziatori quali debiti per crediti ceduti al factor o debiti per leasing, (ii) anticipo da clienti e da fornitori e (iii) scaduto oltre 60 giorni da debiti commerciali ed eventuali altri debiti non pagati puntualmente; e - il Prezzo non potrà essere inferiore al valore nominale delle Quote residue conformemente a quanto previsto dal Contratto”.*

L'Arbitro Unico nominato, prof. Carlo Bellavite Pellegrini, definitiva, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Scrittura privata del 11/7/2019, la procedura arbitrale dando atto che tra le parti non ne era controversa la natura rituale e l'applicabilità della legislazione sostanziale italiana.

In data 25/2/2021 veniva depositato l'impugnato lodo arbitrale prot. n. 220/27.


L'Arbitro Unico, disattese le richieste rettifiche aventi ad oggetto lo storno di costi iscrizioni pari a € 253.819,00 e dei ricavi di competenza pari a € 1.267.343,00 (capi a e b del dispositivo), accolta la richiesta di rettifica per esborsi afferenti ai “servizi opzionali” per il biennio 2017/2018 (capo c) e rigettati i valori presentati per la determinazione del MOL e del PFN da entrambe le parti, ha accertato che il risultato netto dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 come rettificato era positivo (€ 583.787,00) e ha rideterminato il prezzo di compravendita delle quote nella misura di € 1.197.327,79.

Viasat è stata condannata al pagamento della predetta somma in favore del Peron.

Viasat, dopo aver esposto i fatti oggetto di causa e contestato la decisione arbitrale per l'utilizzo di parametri di calcolo del prezzo delle quote residue, in tesi, non convenzionali, ha concluso per la nullità del lodo arbitrale, eccependo la violazione:

- dell'art. 829, comma I n. 4 e n. 12, cpc per essersi l'Arbitro Unico pronunciato fuori dei limiti della Convenzione di arbitrato nonché per aver omesso di pronunciarsi sulle domande proposte in conformità agli accordi sottoscritti;
- dell'art. 829, comma I n. 5 e n. 11, cpc per carente e contraddittoria motivazione del lodo impugnato;
- dell'art. 829, comma I n. 9, cpc per violazione del principio del contraddittorio.





Instaurato il contraddittorio, si è costituito Alessandro Peron, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione.

In subordine, ha insistito per la dichiarazione di nullità della sola parte della decisione arbitrale impugnata da Viasat, con conferma nel resto.

La causa, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, è stata trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo e il secondo motivo** Viasat ha eccepito la carente e contraddittoria motivazione del lodo, contestando l'applicazione di una formula del MOL differente da quella indicata nella Convenzione di arbitrato.


In tesi, la motivazione:

- rendeva nullo il lodo nella parte in cui aveva determinato il MOL disapplicando la formulata concordata dalle parti nel contratto sottoscritto e nella domanda di arbitrato, con la conseguenza che l'applicazione di diversi criteri aveva comportato la determinazione di un prezzo della partecipazione residua eccedente (€ 396.328,26) rispetto al suo valore effettivo (€ 1.197.327,79 anziché € 800.888,52);
- risultava carente nella parte in cui si è affermato che Viasat era incorsa in un errore di calcolo *“sottoponendo al moltiplicatore [MOL MOL*5] il valore del MOL non inclusivo delle sopravvenienze passive (€ 104.749) 104.749), in luogo del “ MOL RETTIFICATO ” che di tale ulteriore posta teneva conto (€ 285.822)”*² in quanto la formula di calcolo del MOL, convenzionalmente pattuita, non contemplava l'inclusione delle sopravvenienze passive nella relativa somma algebrica;
- si palesava contraddittoria in quanto l'Arbitro Unico, dopo aver fatto esplicito riferimento alla formula del MOL concordata dalla parti e averne riconosciuto la correttezza, l'aveva disapplicata introducendo parametri di calcolo (sopravvenienze attive e insussistenze passive) non indicati nella Convenzione sottoscritta e introducendo un'interpretazione estensiva del quesito arbitrale.

I motivi possono essere trattati unitariamente poiché muovono entrambi dal presupposto di un'errata applicazione della Convenzione arbitrale.

² Pag. 16 dell'atto di impugnazione.





Prima di procedere ad un loro esame, la Corte ritiene utile premettere alcune considerazioni in ordine alle scelte operate dal legislatore in materia di impugnazione del lodo arbitrale.

L'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi *in procedendo* e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 cpc.

Non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti il Giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri e consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando*.

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 cpc consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium*³.

L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, infatti, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.

L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Occorre rimarcare che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e n. 5 cpc (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 3 cpc, che prescrive che il lodo debba contenere "*la esposizione sommaria dei motivi*"), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina "*l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*"⁴.


La contraddittorietà rilevante è, dunque, quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo (cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo) mentre si discute se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo⁵.

³ Cass. sez. I civ. n. 11091/2004.

⁴ Cass. ss.uu. n. 2807/1987 e da ultimo Cass. sez. III civ. n. 3989/2006.

⁵ In senso affermativo Cass. sez. I civ. 3768/2006 e in senso negativo da ultimo Cass. sez. I civ. n. 25623/2007.





E', infine, unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.

I vizi devono intendersi come lacune talmente gravi da pregiudicare completamente la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale: il vizio riconducibile all'art. 829, comma I, n. 5 cpc è, dunque, ravvisabile solo nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo sia a tal punto carente da *“denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione”* (Cass. sez. VI ord. n. 12321/2018).

Tale impostazione ha trovato conferma anche in recente arresto della Suprema Corte, con cui ha ribadito la possibilità di impugnare il lodo soltanto qualora la motivazione sia completamente mancante o assolutamente carente, sì da far presumere un cattivo esercizio del potere decisorio delegatogli, con la conseguenza che *“una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l'interpretazione della clausola, l'ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente definito i confini della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c.”*⁶.


L'art. 817, comma III, cpc, eccetto dal Peron per paralizzare il primo motivo di impugnazione, statuisce che la parte che, nel corso della procedura arbitrale, non abbia contestato che le conclusioni della controparte esorbitavano dai limiti della Convenzione di arbitrato non può con l'impugnazione del lodo introdurre tale vizio⁷.

I motivi di impugnazione dedotti da Viasat devono essere, dunque, esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, individuati secondo le disposizioni e le regole in precedenza richiamate.

⁶ Cass. civ., sent. n. 29346 del 2021; per il rilievo che occorre dare al comportamento assunto dalle parti nel procedimento arbitrale, ai fini di escludere la compatibilità tra un determinato comportamento che sia rivolto al riconoscimento della competenza arbitrale e la volontà di avvalersi dell'eccezione di eccedenza dei limiti, si rinvia anche a Cass. sez. I civ. n. 18917/2004. La Suprema Corte ha statuito che qualora l'arbitro abbia fissato l'ambito oggettivo del suo intervento e, dunque, il potere decisorio del relativo dictum la decisione non è impugnabile ex art. 829, comma I, n. 4 cpc ma solo ai sensi del combinato disposto dato dagli artt. 829, comma I n. 5 e 823, comma II, n. 3 cpc, nel solo caso in cui la motivazione del lodo non risulti idonea a comprenderne l'iter logico.

⁷ Preclusioni processuale che comporta la perdita del diritto di far valere il vizio in sede di impugnazione: Cass. sez. I civ. n. 10910/2003





Nel caso di specie, la Corte rileva che nessuna delle violazioni di cui all'art. 829, comma I, n. 4, 5, 11 e 12 cpc, segnalate dalla Viasat con i due primi motivi, siano effettivamente rinvenibili nel lodo impugnato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società impugnante, la Corte non rinviene, nell'utilizzazione di un metodo di calcolo diverso da quello contenuto nella Convenzione arbitrale, né uno sconfinamento dell'Arbitro dai limiti del potere decisorio riconosciutogli dalle parti né una carenza o contraddittorietà di motivazione nel senso prospettato.

Ne consegue l'inammissibilità dei due motivi.

L'Arbitro Unico, dopo aver riportato la formula per il calcolo del MOL indicata nella domanda arbitrale, ne ha riconosciuto l'utilizzazione come "*condivisa nella dottrina di finanza aziendale*"⁸. Ha, tuttavia, ritenuto di ampliarla facendo ricorso a dati ulteriori quali le sopravvenienze attive, le sopravvenienze passive e le insussistenze passive.

Dall'esame degli atti difensivi depositati nella procedura arbitrale la questione dell'estensione delle indagini anche a tale voci era stata posta dal Peron con la memoria di replica del 12/5/2020 e relativo nell'allegato⁹.

Le operazioni algebriche erano state riproposte nell'estratto di cui alla conclusioni del 12/11/2020, precisate avanti all'Arbitro Unico.

Viasat, rispondendo alla tesi difensiva del Peron, non ha mai posto questioni in ordine ai limiti di intervento dell'Arbitro Unico.

Nel proporre un calcolo alternativo del MOL, Viasat ha accettato il contraddittorio anche sulle voci non previste nella formula convenzionale, giungendo a conclusioni che non sono state accolte con la decisione arbitrale.


Con l'inclusione delle suddette voci, compatibili con i principi contabili OIC, l'Arbitro Unico ha tenuto conto di tutte le questioni su cui le parti si erano confrontate e ha ritenuto di condividere le conclusioni del Peron sulla base dell'ampia motivazione riportata nel lodo.

A pagina 66 del lodo, l'Arbitro Unico ha scritto che "*Le sopravvenienze passive, ancorché discordanti nell'importo, vengono riconosciute sia dal Sig. Alessandro Peron sia da Viasat Group S.p.A. come rettifica positiva al MOL 2018, in quanto concernenti l'esercizio 2017. Tuttavia si è riscontrato un errore di calcolo non trascurabile nella ricostruzione di Viasat Group S.p.A., che le indica per complessivi € 181.073; malgrado*

⁸ Pag. 66 del lodo impugnato.

⁹ Doc. 53.





però le aggiunga nel suo prospetto al Total MOL di Euro 104.749 ottenendo un MOL RETTIFICATO pari ad Euro 285.822, non utilizza poi detto valore, inclusivo della rettifica menzionata, nella formula per la determinazione del prezzo della quota (MOL*5), basandosi invece sul valore ante rettifica e pervenendo ad un risultato di Euro 523.745 rispetto a quello corretto di Euro 1.429.110”.

Il raffronto fra la decisione resa con il lodo impugnato e le argomentazioni delle parti, poste a sostegno delle rispettive tesi difensive, rende del tutto evidente il percorso logico seguito dall'Arbitro Unico, con decisione che ha dovuto tenere conto delle conclusioni da ultimo rassegnate dalle parti e che il *thema decidendum* era stato ampliato a seguito del deposito di memorie difensive, contenuti prospetti e nuovi calcoli esaminati dall'Arbitro Unico con le tabelle riportate nel lodo impugnato dalla pag. 15 e ss.

L'Arbitro Unico ha indicato con chiarezza le ragioni che lo hanno portato a dare prevalenza alla tesi del Peron.

L'interpretazione della Convenzione arbitrale e la valutazione sulle condotte, poste in essere dalle parti posteriormente alla conclusione del contratto, sono state oggetto di prudente valutazione dell'Arbitro Unico.

Il riesame del lodo da parte della Corte può riguardare unicamente la verifica della legittimità della decisione resa e non anche, come l'atto di impugnazione in esame parrebbe voler richiedere, una nuova valutazione delle questioni di merito che l'Arbitro Unico ha affrontato.


Neppure sorgono dubbi in merito alla completa risposta data dal lodo impugnato ai tre quesiti posti dalle parti.

A riguardo la Corte non può che rinviare a quanto argomentato dall'Arbitro Unico in ordine alla correttezza delle scritture contabili e delle rettifiche apportate ai conti aziendali di Team.ind. Solution srl (pp. 21-62), al risultato netto dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 (pag. 63-64) e alla determinazione del prezzo di compravendita delle quote residue di Team.ind.Solution srl (pag. 83 e ss.).

Il **terzo ed ultimo motivo**, inerente all'asserita violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 829, comma I, n. 9 cpc è infondato

Viasat ha inteso dolersi del fatto che non sarebbe stato consentito alle parti un confronto dialettico in merito alla rilevanza e all'applicabilità delle sopravvenienze attive/passive e delle insussistenze passive nel calcolo del MOL.





In tesi, l'Arbitro Unico avrebbe errato nel non invitare le parti ad instaurare il contraddittorio sul punto, attesa la decisiva rilevanza di tale determinazione sulla quantificazione del prezzo della partecipazione residua.

Giova nuovamente ribadire che la rilevanza delle sopravvenienze attive e passive e delle insussistenze passive, ai fini della determinazione del MOL, è stata oggetto di confronto fra le parti e di contestazione da parte di Viasat solo con riguardo ai calcoli, che il Peron aveva predisposto e ritualmente depositato.

Nel lodo impugnato, l'Arbitro Unico ha dato pieno riscontro (pp. 6-19 Lodo):

- della valutazione dei documenti offerti in produzione dalle parti;
- della fissazione dell'udienza di costituzione e relativa comunicazione alle parti;
- dell'assegnazione di termini per il deposito di memorie illustrative (con eventuale precisazione dei quesiti, delle domande di merito ed istruttorie nonché indicazione degli eventuali testi e produzione dei documenti) e di replica (con eventuali richieste di modificazioni e integrazioni di quesiti e ulteriori deduzioni e produzioni istruttorie in prova contraria);
- della fissazione di un'udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione e trattazione;
- della fissazione di termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.

Entrambe le parti, nonostante i vari differimenti e proroghe intervenuti nel procedimento a causa dell'aggravarsi della situazione pandemica legata al virus Covid-19, hanno depositato le relative memorie e prodotto la documentazione ritenuta utile alle rispettive difese, prendendo parte con continuità alle udienze fissate.


In nessuna delle varie occasioni di confronto intervenute, Viasat ha mai sollevato la questione relativa alle voci da inserire nel calcolo del MOL, o alla metodologia a cui fare riferimento, né al rigetto da parte dell'Arbitro Unico di tali sollecitazioni.

Per le ragioni sopra esposte (inammissibilità dei primi due motivi e infondatezza del terzo), l'impugnazione proposta da Viasat deve essere disattesa, con integrale conferma del lodo impugnato.

Tali conclusioni esonerano la Corte dall'esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti.

Secondo il criterio della soccombenza, l'impugnante Viasat Group spa deve essere condannata a rimborsare a Alessandro Peron le spese di lite, come liquidate in





dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, con quantificazione dei compensi, sulla base dello scaglione di riferimento dato dal valore della controversia e corrispondente all'eccedenza del prezzo della quota residua contestata da Viasat (€ 396.328,26), con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi e con esclusione di quella istruttoria, non tenutasi.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da Viasat Group spa del lodo della Camera Arbitrale di Milano n. A-220/27 reso dall'Arbitro Unico Prof. Carlo Bellavite Pellegrini in data 25/02/2021, così provvede:

1. rigetta l'impugnazione proposta da Viasat Group spa e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
2. condanna Viasat Group spa a rifondere ad Alessandro Peron le spese di lite che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge nella misura di legge dovuta.

In Milano il 15/12/2022

Il Consigliere est.

Serena Baccolini

Il Presidente
Carla Romana Raineri

